

# PROVINCIA DI PAVIA



## STATUTO

### TITOLO I I PRINCIPI GENERALI

#### ART. 1

#### Provincia di Pavia: autonomia e finalità

La Provincia di Pavia

1. è ente di rilievo costituzionale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sostenibile, nell'ambito della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea;
2. ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa;
3. ha altresì, autonomia impositiva e finanziaria nei limiti delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e autonomia nell'utilizzo delle risorse e nell'organizzazione dei servizi;
4. è titolare di funzioni proprie che esercita nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo il quale spettano all'autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati, secondo le rispettive dimensioni territoriali, le responsabilità pubbliche e l'assolvimento dei relativi compiti e delle funzioni amministrative; in ogni caso esercita le proprie funzioni in conformità alle finalità di interesse generale previste dalla Costituzione e in maniera proporzionata all'obiettivo di volta in volta perseguito. Il conseguimento di tali finalità può essere adeguatamente assicurato dall'autonoma iniziativa dei privati e delle formazioni sociali alle quali viene riconosciuto ruolo pubblico di pari dignità;
5. esercita, comunque, tutte le funzioni ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi, regolamentari o negoziali;
6. è l'Ente locale intermedio tra Regione e Comuni, raccoglie e coordina le proposte avanzate da tutti i Comuni nel perseguimento degli obiettivi di programmazione economica, territoriale ed ambientale da realizzarsi su vasta area e, quindi, in ambiti sovracomunali;
7. nell'esercizio della funzione di cui sopra, rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali;
8. garantisce la pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, indipendentemente dalla loro dimensione od ubicazione e collabora con essi per migliorare le loro strutture organizzative ed i servizi dati al territorio;
9. promuove il coordinamento e la collaborazione tra i Comuni della Provincia, specie tra quelli di minori dimensioni anche attraverso la suddivisione del territorio e la costituzione dei relativi Circondari;
10. favorisce l'istituzione di municipalità laddove le stesse siano espressamente previste dagli statuti comunali. Favorisce, altresì, in accordo con i Comuni, gli accorpamenti, le fusioni e le modifiche dei confini degli stessi;
11. esercita le proprie funzioni anche a mezzo di aziende speciali, istituzioni, società;
12. tutela la parità di diritti, doveri ed opportunità tra tutti i cittadini prevenendo ogni e

- qualsiasi discriminazione. E' impegnata, inoltre, a garantire, a coloro che si trovino per qualsiasi motivo nel proprio territorio, libertà, uguaglianza e possibilità di pieno sviluppo della persona umana, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, riconoscendo le potenzialità positive che possono derivare dalle specificità e dalle differenze;
13. promuove il confronto con Regione e Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di enti locali. In questo quadro coordina le attività di soggetti istituzionali e privati per affrontare i processi di sviluppo economico territoriale ed ambientale, al fine di rafforzare la capacità di governo dell'area provinciale, nel rispetto dei diritti delle generazioni future e della sostenibilità dello sviluppo;
  14. definisce, mediante il confronto con i Comuni, anche attraverso le forme di organizzazione degli stessi, la pianificazione territoriale di area vasta – secondo principi di sviluppo sostenibile – che valorizzi la qualità ambientale ed il riordino urbanistico;
  15. intrattiene rapporti culturali e sociali con Paesi esteri assumendo anche iniziative di cooperazione internazionale;
  16. promuove e favorisce il pluralismo culturale ed educativo ma salvaguarda e sostiene tutte le forme espressive proprie della cultura e della tradizione delle comunità sul territorio pavese, onde evitarne la perdita e l'alterazione. A tale scopo favorisce, attua e promuove iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza;
  17. promuove il pluralismo associativo e riconosce il ruolo del volontariato, ne favorisce l'attività ed individua forme di sostegno e di collaborazione;
  18. favorisce le condizioni e le azioni positive necessarie per garantire l'effettiva pari opportunità tra donna e uomo nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale, prevedendo, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta provinciale e negli organi collegiali della Provincia, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
  19. favorisce inoltre le categorie sociali più deboli e si impegna nella tutela dei valori della persona e della famiglia.
  20. favorisce il mantenimento dei legami culturali con gli emigrati italiani e loro discendenti, nonché il reinserimento nella società in caso di rimpatrio;
  21. si propone di qualificare i servizi erogati, elevandone gli standards anche mediante il metodo delle "carte dei servizi", basate su criteri di trasparenza, accessibilità, responsabilità e sul principio della collaborazione sia dei cittadini-utenti che degli operatori coinvolti.

## ART. 2

### Territorio della Provincia

1. La Provincia di Pavia è costituita dalla popolazione e dai territori dei seguenti Comuni: Alagna Lomellina, Albaredo Arnaboldi, Albonese, Albuzzano, Arena Po, Badia Pavese, Bagnaria, Barbianello, Bascapè, Bastida de' Dossi, Bastida Pancarana, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Borgo S. Siro, Bornasco, Bosnasco, Brallo di Pregola, Breme, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Candia Lomellina, Canevino, Canneto Pavese, Carbonara al Ticino, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Casorate Primo, Cassolnovo, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Castello D'Agogna, Castelnovetto, Cava Manara, Cecima, Ceranova, Ceretto Lomellina, Cernago, Certosa di Pavia, Cervesina, Chignolo Po, Cigognola, Cilavegna, Codevilla,

Confienza, Copiano, Corana, Cornale, Corteolona, Corvino S. Quirico, Costa de' Nobili, Cozzo, Cura Carpignano, Dorno, Ferrera Erbognone, Filighera, Fortunago, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Genzone, Gerenzago, Giussago, Godiasco, Golferenzo, Gravellona, Gropello Cairoli, Inverno e Monteleone, Landriano, Langosco, Lardirago, Linarolo, Lirio, Lomello, Lungavilla, Maghero, Marcignago, Marzano, Mede, Menconico, Mezzana Bigli, Mezzana Rabattone, Mezzanino, Miradolo di Pavia, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegele, Monticelli Pavese, Montù Beccaria, Mornico Losana, Mortara, Nicorvo, Olevano Lomellina, Oliva Gessi, Ottobiano, Palestro, Pancarana, Parona, Pavia, Pietra de' Giorgi, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Pieve P. Morone, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robbio, Rebecca Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rognano, Romagnese, Roncaro, Rosasco, Rovescala, Ruino, San Cipriano Po, S. Damiano al Colle, S. Genesio ed Uniti, S. Giorgio Lomellina, S. Martino Siccomario, Sannazzaro de' Burgondi, S. Alessio c/Vialone, S. Cristina e Bissone, S. Giuletta, S. Margherita Staffora, S. Maria della Versa, Sant'Angelo Lomellina, San Zenone Po, Sartirana Lomellina, Scaldasole, Semiana, Silvano Pietra, Siziano, Sommo, Spessa Po, Stradella, Suardi, Torrazza Coste, Torreberetti e Castellaro, Torre d'Arese, Torre dei Negri, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Torricella Verzate, Travacò Siccomario, Trivulzio, Tromello, Trovo, Val di Nizza, Valeggio Lomellina, Valle Lomellina, Valle Salimbene, Valverde, Varzi, Vellezzo Lomellina, Vellezzo Bellini, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Vigevano, Villa Biscossi, Villanova D'Ardenghi, Villanterio, Vistarino, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zeccone, Zeme, Zenevredo, Zerbo, Zerbolò, Zinasco.

### ART. 3

#### Gonfalone - Stemma - Sigillo - Distintivo del Presidente

1. La Provincia di Pavia quale segno distintivo, ha un proprio Stemma e un proprio Gonfalone, secondo le caratteristiche risultanti dagli elaborati grafici allegati al presente Statuto.
2. L'uso dello Stemma e del Gonfalone è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà della Giunta di autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma della Provincia per fini non istituzionali soltanto ove esiste pubblico interesse.
3. La Provincia ha un proprio sigillo recante lo Stemma.
4. Distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia da portarsi a tracolla.
5. L'esposizione del Gonfalone deve essere sempre accompagnata da quella della bandiera della Regione Lombardia, della Repubblica italiana e della Unione Europea.

### ART. 4

#### Attività regolamentare della Provincia

1. Nel rispetto dei principi enunciati espressamente dalle leggi della Repubblica, che costituiscono limite inderogabile all'autonomia normativa della Provincia, lo Statuto stabilisce le norme fondamentali in materia di organizzazione, funzionamento e autonomia della Provincia stessa.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. lgs. 267/2000 le norme del presente Statuto prevalgono sulla legislazione in materia di ordinamento delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni a esse conferite, salvo che le relative norme non enuncino espressamente principi inderogabili per l'autonomia normativa degli Enti Locali.
3. Con l'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia della Provincia, sono abrogate le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio provinciale adegua lo Statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore delle leggi suddette.
4. La Provincia di Pavia adotta regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici per l'esercizio delle funzioni.
5. Il Consiglio, su proposta della Giunta, provvederà alla semplificazione e all'accorpamento dei regolamenti provinciali, fatti salvi i regolamenti settoriali di competenza della Giunta.
6. Le circolari emanate da altre Autorità possono essere recepite, anche con modifiche, e rese vincolanti per l'amministrazione provinciale con atto della Giunta sempre nel rispetto delle norme del presente Statuto e degli altri regolamenti provinciali. La Giunta potrà, in ogni caso, emanare indirizzi applicativi di norme di legge; tali indirizzi dovranno riportare espressamente il parere di legittimità del Segretario generale.

#### ART. 5

##### Pubblicità degli atti

1. La Provincia di Pavia provvede alla pubblicazione ufficiale degli atti all'Albo Pretorio.
2. La Provincia promuove forme di ampia pubblicizzazione - anche attraverso strumenti informatici - dell'attività amministrativa da essa svolta al fine di renderla trasparente ed accessibile a chiunque.

## TITOLO II DECENTRAMENTO

#### ART. 6

##### Circondari

1. Nel rispetto dei principi e dei decreti stabiliti dalle leggi della Repubblica e della Regione il territorio della Provincia può essere suddiviso in Circondari che opereranno secondo quanto stabilito da apposito regolamento il quale determinerà altresì le modalità di istituzione dell'assemblea dei Sindaci del Circondario e di nomina del Presidente del Circondario.
2. I Circondari costituiscono articolazione sul territorio dei servizi degli uffici e delle attività provinciali decentrabili con l'obiettivo di promuovere l'integrazione con gli analoghi servizi dei comuni singoli o associati.
3. I Circondari sono istituiti, previa consultazione con i Comuni, con provvedimento del Consiglio Provinciale assunto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

## **TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **CAPO I ASSOCIAZIONISMO**

#### **ART. 7 Associazionismo e volontariato**

1. La Provincia riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Provincia, a istanza delle interessate, iscrive le associazioni che operano sul territorio provinciale in un apposito registro come previsto dalla normativa regionale in materia.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è comunque necessario che l'associazione depositi in Provincia copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. La Provincia riconosce le organizzazioni di volontariato costituite e funzionanti ai sensi e con le finalità di cui alle disposizioni legislative vigenti ed iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato che operano a livello provinciale.
5. La Provincia riconosce le cooperative sociali costituite, per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi delle disposizioni legislative vigenti ed iscritte nell'albo regionale delle cooperative sociali.
6. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
7. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il rendiconto economico finanziario unitamente alla relazione sull'attività svolta.
8. La Provincia promuove ed istituisce la consulta delle associazioni.

#### **ART. 8 Diritti delle associazioni**

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

#### **ART. 9 Contributi alle associazioni**

1. La Provincia può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. La Provincia può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. La Provincia può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale o inserite nell'apposito albo regionale; l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

#### ART. 10 Volontariato

1. La Provincia sostiene forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. La Provincia può garantire che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

#### CAPO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### ART. 11 Istanze

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio provinciale ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nella provincia, può presentare in forma singola o associata richieste scritte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le istanze verranno esaminate dagli organi competenti e la risposta dovrà essere fornita entro il termine massimo di centoventi giorni.

##### ART. 12 Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio provinciale, ivi compresi i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nella provincia, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprovante le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Presidente il quale, entro 30 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio provinciale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione sugli appositi spazi e, comunque a tutti i firmatari che risiedono nel territorio della Provincia.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 1000 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione in una prossima seduta del Consiglio provinciale, da convocarsi entro 20 giorni.

#### ART. 13 Proposte

1. Qualora un numero di elettori della provincia non inferiore a 3000 avanzi al Presidente proposta per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Presidente, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio provinciale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate sugli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

#### ART. 14 Consultazioni

1. La Provincia può indire consultazioni della popolazione al fine dell'acquisizione di pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
3. La Provincia di Pavia può consultare le rappresentanze sociali, culturali ed economiche ed acquisire apporti di Enti ed Associazioni.
4. La Provincia può istituire Consulte dei cittadini e delle Associazioni dei Comuni per gli ambiti e le materie determinati dal Consiglio provinciale.

#### ART. 15 Referendum consultivo

1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazioni approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può indire referendum consultivi, anche solamente su una parte del territorio, su materie di esclusiva competenza del Consiglio.

#### ART. 16 Referendum di iniziativa popolare

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a seimila iscritti alle liste elettorali alla data

del 31 dicembre dell'anno precedente può richiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza provinciale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono escluse, inoltre, dalla potestà referendaria materie concernenti lo Statuto provinciale, i Regolamenti relativi a bilancio e contabilità.
3. Il quesito referendario deve essere chiaro e redatto in modo tale che l'elettore possa rispondere sì o no.
4. Il Consiglio provinciale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
5. Il Consiglio provinciale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
6. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Provinciale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
8. Qualora la proposta non sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto l'eventuale mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri provinciali.

#### ART. 17

##### Collaborazione con altri enti

1. La Provincia di Pavia può individuare modalità, anche non previste dallo Statuto, per dare attuazione ai principi contenuti nell'art. 1.
2. La Provincia aderisce agli organismi di livello nazionale e regionale di unione tra Enti locali e ne favorisce l'attività.

#### ART. 18

##### Assemblea dei Sindaci della Provincia di Pavia

1. E' costituita l'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Pavia di cui fanno parte tutti i Sindaci dei Comuni in essa ricompresi.
2. L'assemblea può essere convocata per discutere ed esaminare, in forma consultiva, le proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere di programmazione e di indirizzo generale.  
L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno.
3. All'assemblea, alla quale possono intervenire i consiglieri provinciali, partecipano esclusivamente i Sindaci o i loro delegati.
4. La determinazione di consultare l'Assemblea dei Sindaci è assunta dalla Giunta tramite il Presidente.

## CAPO III DIFENSORE CIVICO

### ART. 19 Istituzione e funzioni

1. E' istituito nella Provincia di Pavia il difensore civico il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione a tutela dei diritti e dei generali interessi dei cittadini.
2. Il difensore civico svolge, altresì, funzioni di controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio provinciale, nei limiti delle illegittimità denunciate quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quarto dei consiglieri provinciali nel termine di giorni dieci dalla affissione all'Albo pretorio.
3. La funzione di cui al comma 2 viene svolta esclusivamente per le deliberazioni concernenti:
  - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
  - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
4. Il Difensore civico se ritiene che la deliberazione sia illegittima - in relazione ai vizi denunciati - dà comunicazione al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale entro quindici giorni dalla richiesta invitandoli per quanto di competenza ad attivarsi per l'eliminazione dei vizi riscontrati. Se la Giunta o il Consiglio non ritengono di modificare la propria deliberazione, la stessa acquista efficacia solamente se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
5. Al difensore civico è corrisposta, a carico del bilancio della Provincia, una indennità di importo stabilito con delibera consiliare.

### ART. 20 Prerogative

1. Il Difensore civico, qualora autonomamente o su istanza di cittadini singoli o riuniti in associazioni, rilevi abusi, disfunzioni, carenze o ritardi, dell'Amministrazione o di altri enti che, in qualunque modo, abbiano incidenza sull'attività della prima nei confronti dei cittadini, ne dà immediatamente comunicazione al Consiglio provinciale.
2. La comunicazione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
3. Il Difensore civico ha facoltà di richiedere informazioni ad ogni livello della struttura senza alcuna preventiva autorizzazione. Il personale interpellato ha l'obbligo di fornire al Difensore civico i dati e le informazioni richieste e di facilitare l'adempimento del suo compito.
4. Al Difensore civico sono comunque trasmessi tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio e dalla Giunta provinciale, qualora ne faccia richiesta.
5. Il regolamento definisce le forme e le modalità di ricorso al Difensore civico, curandone le relative forme di pubblicità. E' escluso il ricorso al Difensore civico da parte dei dipendenti dell'Amministrazione provinciale sulle materie relative al rapporto di lavoro, nonché da parte dei soggetti con i quali la Provincia stessa abbia in corso un

contenzioso nelle sedi giudiziarie competenti per legge.

6. Il Difensore civico può coordinare la propria attività con quella di Difensori civici di altri enti locali e con quello regionale.

#### ART. 21 Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia fra cittadini che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza, in economia o in scienze politiche o equipollenti e che per preparazione, esperienza e moralità, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, viene eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
4. Chiunque può autocandidarsi o proporre candidature, purchè in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto, allegando dettagliato curriculum.

#### ART. 22 Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili all'Ufficio di Difensore civico:
  - a) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e coloro che sono stati candidati alle ultime elezioni amministrative e politiche;
  - b) i membri della Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate;
  - c) i titolari, amministratori e dirigenti di Enti ed Imprese che abbiano con la Provincia rapporti contrattuali per opere, per somministrazioni o servizi, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
  - d) i dirigenti di partiti e movimenti politici e sindacali;
  - e) i dipendenti della Provincia di Pavia o gli ex dipendenti della Provincia che abbiano cessato l'attività lavorativa da meno di cinque anni.

#### ART. 23 Incompatibilità

1. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica nonché con la carica di amministratore in Enti, Istituti ed Aziende pubbliche o di Enti ed Imprese a partecipazione pubblica.

#### ART. 24 Durata in carica; cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e comunque per un periodo non inferiore ai tre anni.
2. Il Difensore civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza o revoca.
3. L'incompatibilità comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione dell'incompatibilità; la decadenza è dichiarata dal Consiglio.
4. Il Difensore civico può essere revocato con deliberazione del Consiglio provinciale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi.

#### ART. 25 Sede e mezzi

1. Il Difensore civico ha sede presso gli uffici provinciali.
2. Il Difensore civico si avvale di una segreteria.

#### ART. 26 Relazioni al Consiglio Provinciale

1. Il Difensore civico invia al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Difensore civico può anche inviare al Consiglio, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.
3. Il Consiglio provinciale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune entro trenta giorni dalla richiesta.

### **TITOLO IV ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

#### ART. 27 Organi Istituzionali

1. Sono organi della Provincia il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale, il Presidente.
2. L'espressione "Presidente" usata nel presente Statuto sta a significare "Presidente della Provincia".

#### CAPO I CONSIGLIO PROVINCIALE

#### ART. 28 Articolazioni del Consiglio

1. Sono articolazioni del Consiglio Provinciale: l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capi Gruppo e le Commissioni consiliari.

#### ART. 29

##### Elezioni, composizione e durata del Consiglio

1. L'elezione del Consiglio Provinciale, la sua composizione, la sua durata in carica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla seduta stessa. L'assenza ingiustificata di un consigliere a tre sedute consecutive ovvero ad un terzo delle sedute dell'anno precedente, costituisce motivo di decadenza del consigliere assente.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio convoca il consigliere assente fissando un termine non inferiore ai venti giorni entro il quale questo può comparire e deve presentare, per iscritto, eventuali cause giustificative dell'assenza.
4. La decadenza del consigliere è decisa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con delibera del Consiglio in seduta straordinaria assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

#### ART. 30

##### Convalida degli eletti e surrogazione; Dimissioni dei Consiglieri; Consigliere Anziano

1. Nella prima seduta, successivamente alle elezioni, il Consiglio, prima di ogni altra deliberazione, esamina la condizione degli eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità od incompatibilità, provvedendo alla loro sostituzione.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, che deve avere luogo nella prima seduta utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione delle dimissioni. L'argomento deve essere trattato inderogabilmente prima degli altri punti all'ordine del giorno.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dallo stesso al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Ad ogni fine previsto dalla legge e dallo Statuto, per Consigliere anziano deve intendersi il Consigliere che ha ottenuto la cifra individuale più alta, con esclusione del Presidente neo eletto e dei candidati alla carica di Presidente proclamati consiglieri.

#### ART. 31

##### Supplenza dei Consiglieri

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede

alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
3. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art. 30.

## ART. 32

### Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è organo di indirizzo e di programmazione delle funzioni della Provincia. Contribuisce alla definizione delle linee programmatiche della Giunta, al loro adeguamento e alla loro verifica.
2. Il Consiglio svolge altresì funzioni di controllo politico-amministrativo, inteso come confronto tra i programmi espressi dalle diverse componenti consiliari, nonché come verifica critica sulla corrispondenza tra il Programma del Presidente ed il suo stato di attuazione.  
Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provinciale, in un'apposita seduta, provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche del Presidente. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito della provincia (art. 46 c. 3 D.Leg.vo 267 e art. 42 c. 3).
3. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, ai sensi del Regolamento sul funzionamento approvato a maggioranza assoluta. Il Regolamento prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte e indica altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente della Provincia. Il Regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il suo funzionamento, nei limiti consentiti dalla legge.
4. In particolare, spetta al Consiglio: l'individuazione, tramite la programmazione, delle scelte e degli indirizzi amministrativi dell'Ente e dei conseguenti Piani finanziari, riguardo ai singoli settori di attività della Provincia.
5. Il Consiglio ha diritto di ottenere dai rappresentanti nominati o designati presso Enti, Aziende ed Istituzioni, operanti nell'ambito della Provincia ovvero da essa dipendenti o controllati, o nei quali comunque abbia una partecipazione o altro interesse - ogni volta venga richiesto da un Consigliere Provinciale nell'ambito della Commissione competente ed almeno una volta l'anno - idonee relazioni sull'attività degli stessi.
6. Il Consiglio approva in particolare, ferme restando le altre competenze previste dalla legge:
  - a) la proposta degli indirizzi generali di governo ed i relativi aggiornamenti;
  - b) il bilancio preventivo, i suoi allegati, le variazioni e gli assestamenti;
  - c) l'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione di obbligazioni;
  - d) il conto consuntivo ed i suoi allegati.
7. Spetta inoltre al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
8. Nel bilancio del Consiglio sono individuate le risorse per attribuire ai consiglieri mezzi per l'esercizio delle loro funzioni.

9. Per l'espletamento delle competenze consiliari, con particolare riguardo a quelle aventi carattere di indirizzo e di controllo dell'attività di programmazione provinciale, il Consiglio può dotarsi di appositi servizi e di istituire un apposito Ufficio.

### ART. 33 Prerogative dei Consiglieri

I Consiglieri della Provincia:

1. con istanza sottoscritta da almeno un quarto dei membri componenti il Consiglio, possono sottoporre al controllo del Difensore civico Provinciale le deliberazioni della Giunta e del Consiglio concernenti:
  - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
  - b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni;
2. con istanza sottoscritta da almeno un quinto dei membri componenti il Consiglio, possono chiedere che, in un termine non superiore a venti giorni, il Presidente del Consiglio convochi il Consiglio inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
3. hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio e di Commissione. A richiesta degli interessati è prevista la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione secondo quanto stabilito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio o da altro apposito Regolamento consiliare;
4. possono richiedere con le forme e le procedure stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio, l'istituzione di apposite Commissioni d'inchiesta e presentare domande e richieste al Presidente della Provincia e ai singoli Assessori.

### ART. 34 Indirizzi per le nomine

1. Nella definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni, di cui al precedente art. 32, il Consiglio deve ispirarsi a criteri di professionalità, competenza o esperienza.
2. Gli indirizzi debbono altresì prevedere i casi e le modalità di revoca dei rappresentanti stessi.

### ART. 35 Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali rappresentano l'intera Provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ogni Consigliere ha diritto di proporre argomenti da esaminarsi dal Consiglio Provinciale.
3. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni con richiesta di risposta in forma scritta alle quali il Presidente della Provincia o gli Assessori competenti rispondono entro trenta giorni dalla data di presentazione. Le modalità della presentazione e delle risposte sono disciplinate dal Regolamento consiliare.
4. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere, rivolgendosi al dirigente del servizio o al responsabile del procedimento, ovvero al rappresentante presso Enti, Società, Consorzi di cui la Provincia è partecipe, tutte le informazioni, le notizie e la

consultazione dei documenti in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto alla collaborazione degli uffici della Provincia.
6. Il Consiglio, nella sua prima adunanza, su indicazione delle forze politiche rappresentate, prende atto delle persone aventi funzione di capo Gruppo, ai quali effettuare le comunicazioni previste dal vigente ordinamento. Nelle more della designazione le comunicazioni vengono effettuate al consigliere più anziano d'età.
7. Il Consiglio può affidare a singoli consiglieri incarichi di seguire particolari argomenti di competenza provinciale riferendone al Consiglio.

#### ART. 36 Ufficio di Presidenza

1. Effettuati gli adempimenti di cui al precedente art. 30, il Consiglio elegge l'Ufficio di Presidenza composto da tre Consiglieri: un Presidente e da due Vice Presidenti, dei quali uno con funzioni vicarie. Almeno uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza è eletto fra i Consiglieri di minoranza secondo le modalità specifiche ai commi successivi.
2. Il Presidente del Consiglio viene eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati nei primi due scrutini e maggioranza assoluta dei medesimi negli scrutini successivi, anche se tenuti nella stessa seduta.
3. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
4. Eletto il Presidente, il Consiglio procede all'elezione dei due Vice Presidenti. Per tale votazione ciascun consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome e risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
6. Il Presidente del Consiglio sceglie il Vice Presidente incaricato delle funzioni vicarie.
7. Sino all'elezione del Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente della Provincia neo-eletto.
8. L'Ufficio di Presidenza rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Provinciale.
9. L'Ufficio di Presidenza si avvale di una segreteria.

#### ART. 37 Competenze del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:
  - a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale, stabilisce l'ordine del giorno delle singole sedute, dirige i lavori consiliari, dispone l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato, convoca e presiede la Conferenza dei capi Gruppo;
  - b) fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia e la conferenza dei capi Gruppo.
  - c) ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno le proposte presentate dal Presidente della Provincia e dalla Giunta e di convocare il Consiglio secondo le procedure previste dall'art. 43, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

- d) insedia le Commissioni consiliari permanenti e ne coordina l'attività in relazione ai lavori del Consiglio;
  - e) è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni, quando lo richieda il Presidente della Provincia, anche su richiesta della Giunta, o un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
  - f) informa preventivamente i gruppi consiliari e i singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio fornendo, ove richiesto, adeguata documentazione.
2. Al Presidente del Consiglio è attribuita un'indennità di carica entro i limiti stabiliti dalla legge.
  3. Il Presidente del Consiglio non può presiedere le adunanze del Consiglio Provinciale convocate per la discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze sono presiedute dal Vice Presidente non vicario ed, in assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

#### ART. 38

##### Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente del Consiglio nello svolgimento dei compiti di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori del Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal vice Presidente con funzioni vicarie ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo dall'altro vice Presidente.

#### ART. 39

##### Revoca del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio

1. Un terzo dei Consiglieri può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente del Consiglio o dei vice Presidenti del Consiglio.
2. La proposta viene presentata al Segretario Generale che la trasmette subito al Consigliere anziano, dandone notizia all'interessato ed al Presidente della Provincia. Il Consigliere anziano è tenuto a convocare il Consiglio entro dieci giorni dal ricevimento della proposta.
3. La seduta per l'esame della proposta di revoca è presieduta dal Consigliere anziano.
4. La proposta di revoca è approvata se consegue il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

#### ART. 40

##### Gruppi consiliari e nomina del capo Gruppo

1. Tutti i Consiglieri Provinciali appartengono ad un Gruppo consiliare.
2. In sede di prima formazione, i Gruppi consiliari sono composti dai Consiglieri eletti nel medesimo raggruppamento di candidati e possono essere costituiti anche da un unico Consigliere quale rappresentante di una realtà politico-amministrativa.

3. I Consiglieri possono costituire un Gruppo misto o aderire ad altro Gruppo. Non può essere costituito più di un Gruppo misto. Ad eccezione dell'ipotesi del Gruppo misto, per la costituzione di un nuovo Gruppo sono necessari almeno tre Consiglieri. In ogni caso il Gruppo inizialmente formato dai Consiglieri eletti nel medesimo raggruppamento di candidati continua ad essere validamente costituito anche quando il Gruppo stesso - per la adesione di uno o più Consiglieri ad altro Gruppo - risulti essere formato da un solo Consigliere.
4. Ogni Gruppo elegge un capo Gruppo.

#### ART.41

##### Risorse e mezzi assegnati a ciascun Gruppo consiliare

1. Il Consiglio Provinciale con apposite deliberazioni assicura a ciascun Gruppo consiliare - in relazione alla sua consistenza - la disponibilità dei mezzi, dei locali e del personale, idonei allo svolgimento delle attività dei componenti i singoli Gruppi. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale individuano le attività istituzionali dei Gruppi consiliari ammesse a beneficiare dei fondi e dei mezzi a favore dei Gruppi stessi.
2. Nella pianta organica del personale vengono individuate le unità e le qualifiche del personale a disposizione dei Gruppi consiliari.
3. La contabilità delle spese relative ai Gruppi consiliari verrà tenuta in capitoli separati rispetto alla normale gestione delle spese Provinciali. La gestione dei fondi fa capo al Dirigente preposto all'attività del Consiglio in conformità ad apposito regolamento. Il regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei fondi e dei mezzi a disposizione di ciascun Gruppo consiliare.
4. Le comunicazioni ai capi Gruppo sono effettuate presso la sede del Gruppo di appartenenza e presso la sua residenza.

#### ART. 42

##### Conferenza dei capi Gruppo

1. I Presidenti dei Gruppi consiliari costituiscono la Conferenza dei capi Gruppo.
2. La conferenza dei capi Gruppo coadiuva l'Ufficio di Presidenza nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio.
3. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio su sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Provincia o di uno o più capi Gruppo consiliari.
4. Il Presidente della Provincia è membro di diritto della Conferenza dei capi Gruppo.
5. Nelle determinazioni assunte in sede di Conferenza, il voto di ciascun capo Gruppo è valutato in modo proporzionale alla consistenza numerica del Gruppo medesimo.

#### ART. 43

##### Programmazione dei lavori del Consiglio Provinciale

1. I lavori del Consiglio Provinciale sono organizzati con il metodo della programmazione.

2. A tal fine, il Presidente del Consiglio, ogni qualvolta lo ritenga utile e comunque di norma prima dello svolgimento di ogni seduta, convoca la Conferenza dei capi Gruppo per predisporre il programma-calendario dei lavori del Consiglio, con le modalità di cui al regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. L'attività del Consiglio provinciale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
5. La documentazione relativa ai punti in discussione è a disposizione dei consiglieri presso l'Ufficio Consiglio per la visione, almeno 48 ore prima della seduta consiliare o 24 ore in caso di convocazione d'urgenza.
6. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce i modi e le procedure relative alle interrogazioni a risposta immediata od urgente.
7. Le risposte alle interrogazioni, di cui al precedente comma, sono fornite dalla Giunta nella persona del Presidente della Provincia o di un suo delegato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

#### ART. 44

##### Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Provinciale si avvale di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il loro numero verrà determinato dal Consiglio.
2. Le Commissioni, le cui sedute sono pubbliche, si riuniscono in sede referente per l'esame di questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea ed in sede consultiva per esprimere pareri non vincolanti. Ad esse competono, inoltre, poteri propositivi.
3. Si prescinde dal parere nei casi in cui le commissioni, riunite nei termini regolamentari, non abbiano provveduto.
4. La costituzione ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinati da apposito Regolamento.
5. Le Commissioni possono inoltre disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia Ente, Istituzione, Azienda, Società per azioni.
6. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia ove costituite, è attribuita alle opposizioni. Composizione, durata e poteri delle commissioni sono stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

#### ART. 45

##### Commissioni particolari

1. Con deliberazione del Consiglio Provinciale approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati possono essere istituite su materie di interesse provinciale, Commissioni speciali, Commissioni d'indagine o d'inchiesta e Commissioni consultive, anche con funzioni di controllo e di verifica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Presidente della Provincia ai sensi del successivo art. 53. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni, le modalità e i mezzi per il loro svolgimento sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

ART. 46  
Attività del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale articola la propria attività secondo il calendario predisposto ai sensi del precedente art. 43.
2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, su determinazione del Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente della Provincia, della Giunta o di un quinto dei Consiglieri. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni.

ART. 47  
Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Provinciale e delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti giudizi su persone.
3. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito del potere discrezionale di mantenere l'ordine. Ad esso spettano, altresì, i poteri necessari per garantire l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

ART. 48  
Regolamento interno

1. Il funzionamento del Consiglio Provinciale è disciplinato da apposito Regolamento.

CAPO II  
GIUNTA PROVINCIALE

ART. 49  
Composizione ed elezione

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente e da un numero minimo di otto Assessori fino a un massimo di dieci Assessori compreso il vice Presidente. Sarà il Presidente a determinarne il numero sulla base di sue specifiche valutazioni politico-amministrative.
2. Il Presidente attribuisce gli ambiti di competenza di ciascun Assessore e tra di essi sceglie il vice Presidente.
3. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
4. In caso di dimissioni o di revoca degli Assessori, il Presidente provvede alla loro sostituzione, dandone immediata comunicazione al Consiglio.

ART. 50  
Convocazione della Giunta

1. La Giunta viene convocata secondo il calendario e l'ordine del giorno stabilito dalla Presidenza: entrambi dovranno pervenire ai singoli Assessori di norma almeno due

giorni liberi prima dell'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata nella stessa giornata ed anche in modo verbale dagli Uffici di Segreteria del Presidente.

2. Non sono ammessi alla votazione argomenti sui quali, preventivamente, non siano stati espressi pareri obbligatori.

#### ART. 51 Informazione sugli atti

1. Le copie delle deliberazioni assunte dalla Giunta, contestualmente all'affissione all'albo sono recapitate a ciascun Gruppo consiliare per il tramite del Capo Gruppo.

#### ART. 52 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività propositiva nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente della Provincia, del Segretario o dei Dirigenti.
3. Spettano, in particolare, alla Giunta:
  - a) l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
  - b) le relazioni al Consiglio nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto;
  - c) la definizione del piano esecutivo di gestione, e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;
  - d) la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
  - e) il controllo dei risultati di gestione;
  - f) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

### CAPO III

#### PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

#### ART. 53 Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia:
  - a) è eletto secondo le modalità previste dalla legge;
  - b) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
  - c) convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti;
  - d) può delegare, in relazione al compimento di singoli atti, la rappresentanza della Provincia ad Assessori, Consiglieri e Dirigenti nei casi in cui questi ultimi non abbiano già il potere di vincolare l'Amministrazione;

- e) nomina i componenti della Giunta, sceglie il vice Presidente, attribuisce le materie di competenza degli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;
  - f) può revocare e sostituire gli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
  - g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio;
  - h) nomina il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
  - i) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, sentita la Giunta e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dai Regolamenti Provinciali;
  - j) può nominare il Direttore Generale secondo quanto previsto dalla legge e dal successivo art.62.
2. Spettano inoltre al Presidente, salvo delega, l'emanazione degli atti che leggi regionali e statali attribuiscono alla sua competenza.
  3. Entro 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentati, da parte del Presidente, al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
  4. Ciascun consigliere provinciale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
  5. Le linee programmatiche di mandato, in conformità alle quali dovranno essere elaborati gli strumenti di programmazione annuale previsti dalla legge, sono soggetti a verifica ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del presente Statuto.

#### ART. 54

##### Mozione di sfiducia

1. Nei confronti del Presidente della Provincia e della Giunta può essere presentata una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La mozione, sottoscritta da due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, deve essere presentata al Presidente del Consiglio, il quale convoca il Consiglio stesso per la discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione medesima.
3. La mozione viene votata per appello nominale ed è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati (art. 52 D.Leg.vo 267).

## **TITOLO V ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

### **CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

ART. 55  
Uffici provinciali e Servizi

1. Gli Uffici e i Servizi della Provincia si articolano in unità organizzative che sono aggregate, come disposto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla Giunta, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio.
2. La Provincia attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
4. L'organizzazione della Provincia si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

CAPO II  
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 56  
Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale

1. Lo stato giuridico ed economico del personale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti nel tempo, nonché per quanto di competenza ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore, dagli accordi collettivi decentrati stipulati con le rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 57  
Struttura organizzativa

1. L'assetto organizzativo si articola:
  - nelle posizioni di Segretario generale e Vice Segretario generale;
  - nelle posizioni dirigenziali.

CAPO III  
DIRIGENZA

## ART. 58 Segretario Generale

1. Il Segretario generale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia da cui assume le direttive.
2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia;
4. Il Segretario generale o il Vice Segretario generale, se richiesti, partecipano alle riunioni delle Commissioni consiliari e dei Capi gruppo con funzioni consultive.

## ART. 59 Vice Segretario generale - funzioni

1. Il Segretario generale è coadiuvato da un Vice Segretario generale che lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo, scelto dal Presidente tra i dirigenti amministrativi in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia.  
Il Vice Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

## ART. 60 Posizioni dirigenziali

1. La direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti, è attribuita ai dirigenti della Provincia.
2. La ripartizione tra gli ambiti di competenza degli organi di governo della Provincia e quelli di competenza della dirigenza è definita nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui al precedente articolo 55.
3. Ai dirigenti spettano comunque tutti i compiti di attuazione del programma e di raggiungimento degli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

## ART. 61 Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia può nominare – nell'ambito dell'assetto organizzativo prescelto e secondo le norme ed i criteri dettati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – un Direttore generale.
2. Ove nominato, ai sensi del comma precedente, il Direttore generale:

- a) attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
  - b) sovrintende alla gestione dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia;
  - c) predispone, in particolare, il piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione.
3. Al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i Dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario Provinciale.
  4. Nel caso non sia stato nominato il Direttore generale le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente al Segretario generale.

#### ART. 62

##### Responsabilità dei dirigenti

1. I Dirigenti sono direttamente ed esclusivamente responsabili, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi dell'ente ed in conformità ai piani esecutivi di gestione predisposti ed approvati dalla Giunta, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione, garantendo l'efficacia, l'economicità, la trasparenza e la legittimità dell'azione amministrativa degli Uffici cui sono preposti, così come del conseguimento degli obiettivi assegnati.
2. Ai Dirigenti si applicano in materia di pubblicità patrimoniale le stesse norme previste per i consiglieri provinciali.

#### ART. 63

##### Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta provinciale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta provinciale nel caso di vacanza del posto o per altre esigenze espressamente motivate, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo ai sensi del comma 2 dell'articolo 110 del D.Lgs. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

#### ART.64

##### Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a temine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

#### ART.65

##### Uffici di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del presidente, della Giunta provinciale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 243 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### CAPO IV SERVIZI

#### ART. 66

##### Servizi pubblici Provinciali

1. La Provincia di Pavia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali, nelle forme previste dalla legge.

#### ART. 67

##### Aziende speciali. Organi - Funzionamento

1. L'Azienda speciale è Ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto.
2. Sono organi dell'Azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. L'Azienda speciale disciplina col proprio Statuto l'ordinamento e il funzionamento dell'Ente, con esclusione delle modalità di nomina e di revoca degli Amministratori.

#### ART. 68

##### Istituzioni. Organi - Funzionamento

1. L'Istituzione è organismo strumentale dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Il Collegio dei Revisori della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

#### ART. 69 Società per azioni

1. La Provincia può gestire i Servizi pubblici a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del Servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. L'atto costitutivo della Società deve prevedere la riserva di nomina, da parte Provinciale, di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

#### ART. 70 Consorzi. Organi - Funzionamento

1. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire Consorzi con i Comuni e le altre Province.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 D.lgs.267/2000 le funzioni ed i poteri degli organi dell'Ente sono disciplinati dallo Statuto del Consorzio.
3. Il Consiglio Provinciale, nell'ambito della sua attività di indirizzo, esprime orientamenti per la predisposizione dei bilanci e per la loro attuazione da trasmettere ai Consigli di Amministrazione dei Consorzi.
4. Gli Enti devono trasmettere all'Amministrazione Provinciale gli atti fondamentali previsti dai rispettivi Statuti. La Provincia trasmette per conoscenza alla Commissione consiliare competente i conti consuntivi dei Consorzi.

#### ART. 71 Nomina e designazione di rappresentanti provinciali in Enti e Società riservate al Consiglio provinciale.

1. Nelle nomine e designazioni dei rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo di Enti e società in numero maggiore di due, almeno uno deve essere espressione della minoranza consiliare. Negli altri casi almeno un terzo dei rappresentanti deve essere espresso dalla minoranza.
2. Nessuno può essere designato per un periodo superiore a due mandati e comunque superiore agli otto anni.
3. Se non ostino motivi di incompatibilità, i rappresentanti della Provincia in ogni singolo Ente devono, almeno per un terzo, essere Consiglieri Provinciali.

4. Il Consiglio Provinciale, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento del Consiglio, provvede alle nomine ed alle designazioni a scrutinio segreto. Qualora nelle nomine o designazioni sia prevista la rappresentanza delle minoranze, si procede col metodo del voto limitato.

#### ART. 72

##### Altre forme di cooperazione: Convenzioni e Accordi di programma

1. La Provincia di Pavia coopera con Comuni e Province mediante Convenzioni, con lo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente possono prevedere la costituzione di uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all' accordo. Le convenzioni possono altresì prevedere che taluno degli enti partecipanti deleghi le proprie funzioni a favore di uno di essi, che opererà in luogo e per conto dell'altro.
3. Il Presidente della Provincia per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente della Provincia sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
4. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
5. La Provincia si riserva di prevedere altre modalità di cooperazione nelle forme previste dalla legge.

#### ART. 73

##### Revoca degli Amministratori di Aziende speciali ed Istituzioni

1. Nei confronti degli Amministratori di Aziende speciali ed Istituzioni, la cui nomina sia riservata al Consiglio Provinciale, per legge o per previsione statutaria o regolamentare degli Enti di provenienza, può operare la revoca da parte del Consiglio stesso con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Gli Amministratori di Aziende speciali ed Istituzioni possono essere revocati dal loro incarico su proposta motivata presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati.

### **TITOLO VI**

## **ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

### CAPO I

## ORDINAMENTO FINANZIARIO

#### ART. 74

##### Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge dello Stato ed è disciplinato dal Regolamento di contabilità.
2. La Provincia ha potestà impositiva autonoma nei campi riconosciuti dalla legge.
3. Le risorse della Provincia derivano da imposte proprie, dai contributi e trasferimenti statali e regionali, da addizionali e compartecipazioni a imposte e da entrate di altra natura, compreso quelle patrimoniali.
4. Alla Provincia competono inoltre le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi conseguenti ai servizi di propria competenza.
5. Le risorse per il programma degli investimenti sono reperite secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali.
6. Per la realizzazione da parte della Provincia di opere di natura sovracomunale, sulla base di programmi coordinati, le Convenzioni relative devono prevedere la copertura degli obblighi finanziari sia riferiti all'investimento che alla gestione.

#### ART. 75 Demanio e patrimonio

1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e disponibili.
2. I beni demaniali e quelli patrimoniali sono elencati in inventari da aggiornare annualmente.
3. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità per l'utilizzo e la conservazione dei beni e per la tenuta degli elenchi e degli inventari e determina i tempi entro i quali gli stessi sono sottoposti a verifica e aggiornamento generale. I beni mobili ed immobili sono dati in consegna ai singoli Responsabili di Ufficio. Gli stessi saranno responsabili della loro conservazione.
4. I beni immobili del patrimonio disponibile devono, di norma, essere dati in affitto o locazione con provvedimenti idonei ad assicurare un'adeguata redditività ed a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Il ricorso ad affitti a prezzi contenuti o al comodato deve essere giustificato da motivi di interesse generale e di utilità sociale. Le diverse modalità di assegnazione nonché la valutazione dei requisiti necessari dovranno essere stabilite dall'apposito Regolamento.

#### CAPO II ORDINAMENTO CONTABILE

#### ART. 76 Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile della Provincia è riservato alla legge dello Stato.
2. La contabilità della Provincia è disciplinata da apposito Regolamento di contabilità.
3. Il bilancio annuale, redatto in termini di competenza, deve osservare i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e del pareggio finanziario e pubblicità.
4. La Provincia rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
5. Le risorse correnti devono garantire la copertura finanziaria delle spese correnti derivanti dai programmi e dalle attività esercitate nell'ambito delle funzioni attribuite dalle leggi, sommate alle quote di capitale delle rate di ammortamento mutui e prestiti

obbligazionari.

6. Le spese di investimento devono essere coperte da contributi in capitale, da finanziamenti derivanti da leggi speciali e dal ricorso al credito ordinario pubblico agevolato e privato, unitamente ad eventuali risorse proprie.
7. Il Consiglio Provinciale, contestualmente al bilancio annuale di previsione, approva i suoi allegati costituiti dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Lombardia.
8. La relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale determinano il complesso delle risorse disponibili e individuano i programmi di intervento.
9. Il bilancio annuale e i suoi allegati vengono predisposti per consentire la lettura per programmi, servizi, interventi e eventuali progetti.
10. Sulla base del bilancio di previsione la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione, secondo gli indirizzi dati dal Consiglio provinciale, ed affidando gli stessi e la responsabilità del loro conseguimento ai responsabili dei servizi, insieme con le dotazioni necessarie.

#### ART. 77

##### Gestione del bilancio

1. Gli impegni di spesa dei responsabili dei vari Servizi della Provincia non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, il quale è tenuto a verificare, nel caso di spese correlate a entrate, il loro accertamento in misura sufficiente.
2. La Giunta predispone con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità della Provincia, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno un'apposita relazione sulla situazione finanziaria ed economica e sull'andamento della gestione dell'Ente da sottoporre ai Revisori dei conti e al Consiglio Provinciale.
3. Il sistema di contabilità, disciplinato dall'apposito Regolamento, deve consentire la lettura dei risultati dal punto di vista finanziario, patrimoniale ed economico.

#### ART. 78

##### Risultati di gestione e Conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente alla fine il conto del bilancio, il conto economico e quello del patrimonio; un prospetto di conciliazione dai valori di chiara lettura dimostra il risultato economico finale, utilizzando i dati finanziari della gestione corrente rettificati da elementi di natura economica.
2. Al Conto consuntivo è allegata la relazione illustrativa con la quale la Giunta evidenzia il significato amministrativo ed economico del Conto, esprimendo valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. E' altresì allegata la relazione dei Revisori del Conto.
3. Il Conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Al Conto consuntivo devono essere allegati i Rendiconti di Aziende speciali ed Istituzioni Provinciali, Consorzi e Società per azioni con un prospetto che evidenzia i dati aggregati o consolidati della Provincia.

CAPO III  
CONTROLLI E REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 79  
Controlli di gestione

1. Il Regolamento di contabilità disciplina la metodologia e le linee guida del controllo della gestione e prevede l'istituzione dell'Ufficio preposto che riferisce direttamente alla Giunta.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Il controllo di gestione deve inoltre assicurare tutti gli elementi necessari per guidare il processo di sviluppo e le scelte programmatiche attraverso un'analisi sulle componenti dei costi, delle funzioni e dei servizi e sulla produttività in termini quantitativi e qualitativi.

ART. 80  
Controlli interni

1. L'Amministrazione Provinciale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzati a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro delle regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente per verificare l'adeguatezza delle scelte compiute.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è comunque svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

ART. 81  
Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri.
2. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella funzione di indirizzo e di controllo svolta dal predetto organo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. Il Collegio dei Revisori svolge, altresì, un'attività di collegamento e cooperazione con

gli organi istituzionali e burocratici della Provincia

4. I Revisori, secondo le modalità indicate nel Regolamento di contabilità, esprimono il proprio parere sulle relazioni periodiche presentate dalla Giunta al Consiglio, concernenti la situazione economico-finanziaria-patrimoniale dell'Ente e sull'andamento della gestione.
5. Il Collegio dei Revisori deve inoltre riferire, se richiesto, con relazioni scritte e su argomenti specifici, oltre che al Consiglio, anche alla Giunta e alle competenti Commissioni consiliari.

#### ART. 82

##### Incompatibilità alla carica di Revisore

1. Non possono essere eletti alla carica di Revisore i Consiglieri Provinciali, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente, gli Amministratori ed i dipendenti delle Aziende Provinciali e delle Istituzioni, nonché dei Consorzi e delle Società per azioni a partecipazione Provinciale e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399, comma 1, del Codice civile.
2. Il Revisore che incorre nella situazione prevista dal comma 2 del citato art. 2399 del Codice civile decade dall'Ufficio con effetto immediato.
3. L'incarico di Revisore, inoltre, non può essere esercitato da membri del Comitato regionale di controllo, né da Amministratori e dipendenti delle Regioni, Province, Comunità montane, relativamente agli Enti compresi nella regione Lombardia.

#### CAPO IV

##### TESORERIA

#### ART. 83

##### Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio Provinciale, previa procedura ad evidenza pubblica, con apposita deliberazione, per un periodo massimo di nove anni.
2. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate ed esegue i pagamenti delle spese ordinate, rispettivamente mediante reversali o altri recapiti di cassa e mandati, questi ultimi nel limite degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o anticipati secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Il Regolamento di contabilità disciplina il servizio di Tesoreria e gli altri servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro

#### CAPO V

##### CONTRATTI

**ART. 84**  
**Contratti**

1. I contratti sono disciplinati da apposito Regolamento.
2. Laddove di competenza degli organi collegiali, e ferme restando le attribuzioni dei Dirigenti, ciascuna deliberazione o determinazione a contrattare deve contenere esplicita motivazione dell'adozione della trattativa privata o dell'appalto-concorso, ovvero della volontà di addivenire, per l'affidamento a privati, alla stipula di contratti di concessione.

**TITOLO VII**  
**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**CAPO I**  
**PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

**ART. 85**  
**Principi**

1. L'attività amministrativa della Provincia persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di programmazione, di economicità, di efficacia e di pubblicità.
2. Il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Il regolamento dei procedimenti amministrativi individua i casi di sospensione, interruzione e proroga dei termini.
3. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la Provincia ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
4. La Provincia determina per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui deve concludersi.
5. Tale termine decorre dalla data di adozione dell'atto propulsivo per i procedimenti d'ufficio, o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
6. L'avvio di un procedimento d'ufficio va comunicato agli interessati, diretti e mediati.

**ART. 86**  
**Motivazione dei provvedimenti amministrativi**

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di procedure selettive pubbliche ed interne del personale, deve essere motivato.
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno

determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
4. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere tra l'altro indicati il termine per ricorrere e l'autorità cui il ricorso va proposto.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai provvedimenti di competenza dei dirigenti.

#### ART. 87

##### Responsabile del procedimento amministrativo

1. Il dirigente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. La Provincia individua, in apposito regolamento, per ciascun tipo di procedimento, i diversi responsabili.
3. Fino a quanto non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente competente.
4. Ove il procedimento interessi più strutture organizzative quella competente all'adozione del provvedimento finale è individuata, fermi restando i compiti delle altre strutture organizzative, quale struttura responsabile del procedimento nel suo complesso.
5. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

#### ART. 88

##### Documentazione e ordine di trattazione delle pratiche

1. Chiunque chieda l'emanazione di un provvedimento amministrativo deve documentare i requisiti che gliene danno titolo.
2. Gli uffici provinciali facilitano al richiedente l'adempimento di tale onere mediante le informazioni e la documentazione in loro possesso.
3. Il regolamento dei procedimenti amministrativi disciplina l'ordine di trattazione delle pratiche.

#### ART. 89

##### Accesso alle informazioni

1. La Provincia istituisce, nell'ambito della propria struttura, un ufficio per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire la piena attuazione della trasparenza dell'attività amministrativa ed in particolare per garantire l'esercizio del diritto di accesso agli atti ed ai documenti e per fornire a chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui essa dispone relative alle proprie funzioni, alle aziende, ai consorzi, alle società per azioni cui essa partecipa, alla popolazione, al territorio e alle attività economiche e sociali provinciali. L'ufficio per le relazioni con il pubblico, provvede anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche.

#### ART. 90

##### Diritto di accesso e di informazione dei cittadini, delle associazioni e degli enti

1. La Provincia di Pavia riconosce a tutti i cittadini, anche se non residenti, il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli Uffici e dei Servizi dipendenti, su quella degli Enti delegati o dipendenti, come pure sui dati e sugli elementi in possesso dei diversi Uffici e Servizi.
2. Il richiedente, in caso di mancato accoglimento dell'istanza, fermi restando i mezzi giurisdizionali previsti dalla legge, può ricorrere al Difensore civico, il quale provvederà immediatamente.

#### ART. 91

Predeterminazione dei criteri e delle modalità per le concessioni dei contributi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte del Consiglio provinciale dei criteri e delle modalità cui la Giunta deve attenersi.

### **TITOLO VIII RESPONSABILITA'**

#### **CAPO I RESPONSABILITA'**

#### ART. 92 Responsabilità

1. Per gli Amministratori e per il personale della Provincia si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

#### ART. 93 Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori e i dipendenti della Provincia sono responsabili in solido con la Provincia per i danni cagionati a terzi in violazione di diritti soggettivi.

#### ART. 94 Responsabilità verso la Provincia

1. Gli Amministratori e i dipendenti della Provincia sono tenuti a risarcire l'Amministrazione per i danni che essa abbia subito, anche per il vincolo di solidarietà, in dipendenza di violazione di obblighi di servizio commessi con dolo e colpa grave.

#### ART. 95 Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni della Provincia, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

#### ART. 96

##### Responsabilità del Direttore Generale e dei Dirigenti

1. Il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Il Direttore Generale, qualora nominato, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni unitamente al dirigente.

#### ART. 97

##### Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni

1. La Provincia assicura i propri Amministratori, il Segretario Generale, il Direttore Generale ed i Dirigenti contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

#### ART. 98

##### Patrocinio legale

1. La Provincia, qualora si instauri un procedimento civile nei confronti di Amministratori, del Segretario Generale e dei dipendenti, connesso direttamente a fattispecie poste in essere nell'espletamento di compiti d'istituto o d'ufficio, verificato che non sussista conflitto d'interessi tra la posizione degli Amministratori, del Segretario Generale e dei dipendenti e quella dell'Ente, assume sin dall'inizio di tali procedimenti l'onere economico della difesa.
2. La scelta del legale di fiducia dovrà essere sottoposta all'Amministrazione, per l'espressione del gradimento.
3. L'affermazione contenuta in sentenza passata in giudicato del dolo o della colpa grave degli Amministratori, del Segretario Generale e dei dipendenti, comporta la ripetizione a carico dei medesimi di tutte le anticipazioni, a qualunque titolo effettuate, nell'arco del procedimento
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di procedimenti penali, ma gli oneri della difesa del dipendente restano a carico della Provincia e non si fa luogo a ripetizione a suo carico solo quando egli risulti definitivamente prosciolto, ovvero assolto con sentenza divenuta irrevocabile.

## **TITOLO IX DISPOSIZIONI DIVERSE**

#### ART. 99

##### Nomine e designazioni negli Enti

1. Qualora gli Statuti ed i Regolamenti degli Enti cui la Provincia di Pavia partecipa o è interessata prevedano che i rappresentanti negli organi siano nominati dalla Provincia, la competenza è riservata al Consiglio Provinciale solo nei casi previsti dalla legge.
2. L'iscrizione all'ordine del giorno delle nomine e designazioni dei rappresentanti della Provincia comporta la discussione dell'argomento entro gli ultimi quindici giorni utili.

#### ART. 100

##### Atti di competenza dei Dirigenti

1. La definizione dei conflitti di competenza tra i Dirigenti spetta al Segretario Generale o, se nominato, al Direttore Generale.

#### ART. 101

##### Funzioni o competenze autonome

1. La Provincia di Pavia può organizzare in modo autonomo funzioni o competenze proprie o per delega di altro Ente pubblico.
2. Tali funzioni o competenze vengono organizzate secondo Regolamenti speciali e sono distinte rispetto all'organizzazione della Provincia ed hanno un bilancio autonomo.

#### ART. 102

##### Pareri obbligatori

1. La Provincia è tenuta a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forma di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 16, commi 1 - 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sostituito dall'articolo 17, comma 24 della legge 127/97.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni la Provincia può prescindere dal parere.

#### ART. 103

##### Pubblicità spese elettorali

1. Il deposito delle liste e delle candidature per le elezioni provinciali deve essere accompagnato dalla presentazione di una dichiarazione preventiva delle spese a cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.  
Tale documento deve essere reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia.

2. Allo stesso modo deve essere reso pubblico, entro 30 giorni dal termine delle consultazioni elettorali, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

ART. 104  
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte dell'Organo regionale di controllo della Regione Lombardia, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, affisso all'Albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione nell'albo pretorio della Provincia.